

## XXIX.

## TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1900

## Presidenza del Vicepresidente CANNIZZARO.

**Sommario.** — Sull'interpellanza del senatore Ginistrelli — Seguito della discussione delle proposte di modificazione al Regolamento giudiziario del Senato — Approvazione dell'art. 3 — All'art. 4 parlano i senatori Vitelleschi e Taiani, relatore — Presentazione di progetti di legge — Ripresa della discussione — Parlano il ministro di grazia e giustizia ed i senatori Pierantoni, Vitelleschi e Taiani, relatore — Approvazione dell'art. 4 — Approvazione degli articoli 5 e 6 emendati — Soppressione dell'art. 7 — Approvazione dell'art. 8 — All'art. 9 parlano i senatori Pellegrini e Taiani, relatore — Dichiarazioni del presidente del Consiglio sull'interpellanza del senatore Ginistrelli — Ripresa della discussione — Approvazione dell'art. 9 — Approvazione dell'art. 10, dopo osservazioni del senatore Pellegrini, alle quali risponde il ministro di grazia e giustizia — Approvazione dell'art. 11 emendato e degli articoli 12, 13, 14 e 15 emendato — Approvazione dell'art. 16, modificato, dopo dichiarazioni del senatore Taiani e proposta del ministro di grazia e giustizia — Il senatore Pellegrini parla su alcuni emendamenti da lui proposti; risponde il senatore Taiani, relatore — Rinvio del seguito della discussione a domani.

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri di grazia, giustizia e dei culti, della guerra e delle finanze.

Sull'interpellanza del senatore Ginistrelli.

GINISTRELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GINISTRELLI. Sono già trascorsi quattro giorni da quando fu presentata la mia domanda d'interpellanza all'onorevole ministro dell'interno. Io quindi desidererei sapere se egli l'accetta o no.

GIANTURCO, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, ministro di grazia e giustizia. Io ho comunicato all'onorevole presidente del Consiglio la domanda d'interpellanza del senatore Ginistrelli; ma non saprei dire quando egli intenda rispondere.

PRESIDENTE. Prego dunque l'onorevole ministro di grazia e giustizia di ricordare la cosa al presidente del Consiglio.

Seguito della discussione delle proposte di modificazione al Regolamento giudiziario del Senato (N. VII Documenti).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione delle «Proposte di modificazione al Regolamento giudiziario del Senato».

Come il Senato rammenta, nelle sedute precedenti fu approvato l'art. 2; passeremo oggi alla discussione dell'art. 3, che rileggo:

Art. 3.

L'ordinanza colla quale il Senato si dichiara costituito in Alta Corte di giustizia nel caso prevista dall'art. 1 viene comunicata dal presidente al Governo del Re: sarà invece comunicata col mezzo di un messaggio alla Camera dei deputati nel caso previsto dall'art. 2.

(Approvato).

Art. 4.

Pervenendo al Senato una querela o denuncia contro un senatore, il presidente, con sua ordinanza, dichiara il Senato costituito in Alta Corte di giustizia in virtù dell'art. 37 dello Statuto, e convoca la Commissione istruttoria permanente, formata come nell'articolo seguente.

A questo articolo 4, il senatore Vitelleschi contrappone il seguente emendamento:

Art. 1.

« Pervenendo al Senato una querela o denuncia contro un senatore, il presidente, con sua ordinanza, dichiara il Senato costituito in Alta Corte di giustizia in virtù dell'art. 37 dello Statuto.

« Nei casi nei quali le querele o le denunce vertano sopra delitti comuni, l'Alta Corte di giustizia potrà delegare il giudizio ai tribunali ordinari, a meno che il senatore accusato non reclami la giurisdizione del Senato.

« In tutti gli altri casi e quando il Senato intenda esercitare direttamente la sua giurisdizione, ovvero che il senatore la reclami, il presidente convoca la Commissione istruttoria permanente formata come nell'articolo seguente ».

Domando prima se questo emendamento del senatore Vitelleschi è appoggiato.

Chi lo appoggia è pregato di alzarsi.

È appoggiato.

Il senatore Vitelleschi ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

VITELLESCHI. Ho insistito sul mio emendamento perchè mi sembrava che questa questione, una volta sollevata, non dovesse rimanere sospesa, e che il Senato, dopo una piena cognizione

della situazione, dovesse prendere una determinazione; per conseguenza la responsabilità assoluta avanti a se stesso della presa determinazione, e ciò perchè a me questa sembra questione molto grave.

In questi tempi di grande mobilità e di fiere agitazioni politiche credo che per le nostre istituzioni sia interesse e dovere di non prestare il fianco ad attacchi, e di rassodarne i lati deboli.

Il Senato quale è costituito dallo Statuto, è una istituzione solida e sana come del resto tutto lo Statuto.

Uno dei grandi meriti dello Statuto è quello di essere semplice, e di lasciare perciò larghissimo campo al suo svolgimento. Lo Statuto è proprio l'opposto delle nostre leggi.

Noi nelle nostre leggi per la loro complicazione prevediamo una infinità di casi, che non accadono mai, e lasciamo scoperti quelli ai quali non abbiamo preveduto. Lo Statuto invece ha una semplicità che lo rende applicabile a tutte le condizioni e a tutti i tempi. Ed il Senato è a mio avviso perfettamente costituito nello Statuto, solamente che con lo svolgimento e le sue applicazioni, in parte per la forza delle cose, in parte per la volontà degli uomini, si sono in quelle stesse applicazioni manifestati alcuni inconvenienti, e principalmente in due punti: nel modo della sua composizione e nel *foro privilegiato*.

Nello Statuto questi due punti sarebbero per se stessi molto razionalmente regolati. La composizione del Senato è affidata a quell'ente il quale, per la sua continuità e per la sua superiorità sopra tutti gl'interessi o tutti i partiti, è il vero giudice per comporre il Senato.

Ma lo Statuto non si è arrestato a questo solo concetto, ed ha posto un limite alla volontà reale nelle categorie, onde ne avviene che all'origine segua l'innesto di una vera e propria rappresentanza del paese.

Data la natura delle Camere Alte come sono state concepite nelle costituzioni continentali, questa combinazione è una delle più felici. Solamente che nello svolgimento delle cose se n'è immischiata la politica, e piano piano questa composizione del Senato è passata invece propriamente in mano dei capi dei rappresentanti dei partiti politici, lo che è proprio l'opposto di quello che lo Statuto voleva.

Questi rappresentanti dei partiti ci hanno portato non solo i criteri dei loro partiti, ma, spesse volte, ci hanno portato, ci portano o ci possono portare, anche concetti e interessi d'altra natura di parte o personali: e quindi, senza parlare del presente, il Senato, coi tempi che possono venire, poichè non si sa chi può venire al potere, il Senato rischiava di avere la sua composizione profondamente alterata da quella che disponeva lo Statuto.

E il Senato, appunto interpretandolo, ha cercato di rimediarvi, e ha fatto bene.

Lo stesso sarebbe a desiderarsi che avvenisse per il Foro, che è l'altro lato debole.

Qual è lo spirito dell'istituzione di questo Foro privilegiato? Che cosa lo Statuto ha voluto?

Prima di tutto ha voluto creare una giurisdizione per la quale certamente i tribunali ordinari non sono competenti, vale a dire una giurisdizione per i delitti di Stato; e lo Statuto ha affidato questa giurisdizione al più alto corpo dello Stato. Ma lo Statuto aveva un altro obiettivo, quello cioè di tutelare i senatori, come i deputati, come uomini politici, dai pericoli che avrebbero potuto correre a traverso le procedure ordinarie, e anche questa è stata una sana idea.

A questo secondo compito, per la Camera ha disposto con la domanda di consenso a procedere; per il Senato, che era un corpo giudicante lui stesso, gli ha delegata la facoltà speciale di giudicare i suoi componenti.

Come si vede, nello spirito e nel concetto lo Statuto è irripetibile. Ma quando si è fatto lo Statuto non si aveva l'obbligo di prendere tutte le conseguenze che potevano venire da questa disposizione, quindi esso si è fermato a questi termini generali.

Per quello che riguarda la parte dell'Alta Corte di giustizia e dei delitti di Stato nulla da dire, nessuna osservazione a fare - Per quella parte che riguarda il diritto comune e la criminalità ordinaria si sono invece manifestati dei gravi inconvenienti, e che questi gravi inconvenienti esistano nessuno di noi dubita; tutti li riconoscono nella loro coscienza e molti li hanno anche apertamente confessati.

Il senatore Gadda, che, a mio avviso, ha avuto il merito di sollevare questa questione, li ha benissimo descritti. Mi duole di non vederli

oggi al suo posto e spero che non sia per causa di salute.

Essi si riducono principalmente a tre:

Il foro privilegiato per i delitti comuni è contrario allo spirito dei tempi, contrario allo spirito delle nostre istituzioni.

Secondariamente ha il difetto di creare per i senatori una procedura insolita perchè senza appello.

Questo disgraziato senatore, che dovrebbe essere privilegiato, subisce invece così un giudizio eccezionalmente sfavorevole; mentre l'infimo cittadino ha il diritto di veder riveduta la sua causa, il senatore questo diritto non l'ha.

Non basta. Il senatore trascina con sé il privato. Ditemi quale cosa più strana di questa; un cittadino, per una combinazione qualunque, si trova in complicità con un senatore, viene di un tratto tolto dalla giurisdizione ordinaria e subisce un giudizio eccezionale e senza appello.

Il terzo grave inconveniente è che il Senato non ha gli istrumenti necessari per usare di questo privilegio.

L'altra volta, quando ebbi l'onore di parlare, accennai a questo inconveniente; onde ne avviene che le l'accuse dei senatori sovente sono inaccettabili perchè caluniose ed intendono al ricatto; praticamente vi è una mancanza di abitudine di tradizione, di istrumenti necessari per procedere, ed il risultato finale si è che questi processi non si fanno, il più delle volte, a buona ragione, ma il pubblico non lo sa, e quindi sospetta che la giustizia non sia sempre resa.

Dall'insieme di questo privilegio quasi ne consegue che i senatori, quando son giudicati, sono trattati con condizioni sfavorevoli; ne consegue inoltre che, quando non sono giudicati il pubblico crede che i processi non si fanno.

Voi avete troppo la conoscenza della storia e l'abitudine del mondo per non sapere che ci sono certi difetti morali e politici che sono come certe malattie; rimangono latenti per una parte della vita, ma a un dato giorno uccidono.

Io considero questo difetto di giustizia come un tarlo che a lunga scadenza potrebbe rodere la solida costituzione del Senato, come l'avrebbe potuto rodere quello che si era introdotto nella

sua composizione se il Senato non vi avesse in qualche modo provveduto.

Ma, del resto, come io vi diceva, su questi inconvenienti siamo tutti più o meno d'accordo.

Laddove ci dividiamo è su quello che si ha da fare per ovviarli, e su questo punto, si può dire, che si offrano tre partiti.

Il primo finora nel quale siamo pochi (vorrei sperare che aumenteremo) crede che a questo inconveniente, di cui ora ci occupiamo, si possa rimediare noi stessi mediante il regolamento; altri credono invece che si debba farlo con una legge.

C'è poi un terzo partito, che temo che abbia la maggioranza, ed è quello di non far nulla e lasciar correre le cose come stanno, ossia di non rimediare affatto.

Permettetemi di esaminare brevemente questi tre partiti.

La legge; il concetto della legge parte dalla base che un mutamento a questo articolo sia una vera infrazione dello Statuto, è su questo che si fondano coloro che vogliono modificarlo per legge.

Ora io credo che non potrebbe commettersi un più grave errore di quello di ammettere che lo Statuto si possa modificare per legge, perchè le assemblee legislative vivono in forza dello Statuto, e non possono discutere il loro generatore. Ed infatti, se lo discutessero per questo stesso fatto, s'infirmerebbe la loro stessa esistenza. E non solo l'esistenza delle assemblee ma si potrebbe mettere a partito la stessa monarchia.

Resta questa enunciazione per dimostrare tutto l'assurdo di aver ricorso ad una legge.

Ma vi sarebbe poi un inconveniente pratico che tocca più da vicino il Senato, e che consiste nel far giudicare un'assemblea dall'altra, il Senato dalla Camera.

Dal momento che il Senato fosse sottoposto al giudizio de l'altra Camera, questa avrebbe bell'agio di discutere, di rivedere tutta la sua costituzione, e probabilmente insieme col Foro si discuterebbe la sua stessa composizione, e Dio sa da quella discussione che cosa nascerebbe, e voi potete immaginarvi quale situazione si farebbe a un corpo legislativo giudicato dall'altro.

Dunque questo concetto della legge è un tale assurdo che io ho colto questa occasione per

mettere sull'avviso il Senato, perchè di questa proposta, avventurata così leggermente, non si parli più.

Io non saprei immaginare più grave pericolo che sottomettere il Senato ad una discussione della nostra Camera, ed anche meno ammettere il principio che si possa modificare lo Statuto per legge. Dunque di legge non si parli più.

Veniamo ora alla mia proposta, ossia di modificare questo stato di cose con il regolamento.

Con il regolamento non si può modificare, ma si può interpretare lo Statuto.

Le interpretazioni delle leggi e dello Statuto hanno un diverso carattere, quando sono fatte da coloro che non hanno altra missione che di applicare la legge, o quando sono fatte dal corpo legislativo per eccellenza. Voi volete ammettere che il corpo legislativo per eccellenza nelle sue interpretazioni porti un'autorità, che non potrebbe mai portare un tribunale, il quale non ha altra missione che di applicare la legge. Inoltre voi non potete disconoscere che questa assemblea, oltre ad essere il sommo corpo giudicante dello Stato, è il primo corpo politico; quindi il Senato non può mai fare una completa astrazione dalle grandi necessità politiche.

Or dunque, qual grado d'interpretazione può essergli concesso in presenza di una grande necessità politica come questa? Io ritengo che la mia proposta d'interpretazione non ecceda questi limiti.

Non so se gli egregi colleghi abbiano presente il mio emendamento. Che cosa dice lo Statuto?

Lo Statuto dice che il Senato è il solo competente a giudicare i suoi membri. E il mio emendamento, accettando la prima parte dell'articolo proposto dalla Commissione, dice: « Pervenendo al Senato una querela contro un senatore, il presidente con sua ordinanza dichiara il Senato costituito in Alta Corte di giustizia ». Quindi niente di mutato nella competenza a giudicare riservata al Senato.

Ma a qual titolo il Senato ha ricevuto dallo Statuto questa competenza? Evidentemente a sua tutela e a tutela dei senatori. Non si tratta di una concessione che abbia rapporti bilaterali. La concessione del privilegio del foro pei delitti comuni non ha altro scopo che la tutela del Senato e dei senatori.

Può uno rinunciare al proprio privilegio? Altri ne dubitano, io credo di sì.

E, quando le cose sono per lo meno dubbie, bisogna tener conto della gravità delle conseguenze, prima di scegliere fra le due opinioni.

Ma io non vi propongo nemmeno che il Senato vi rinunci. Questo l'ho detto per un di più. Ma può almeno il Senato delegare questa sua giurisdizione? Anche su questo punto, io non ho la pretesa di essere giudice competente. Ma vi sono certi concetti spontanei e naturali che s'impongono a tutti. Ora, uno di questi concetti è, che chi ha il più ha il meno: chi ha il potere di giudicare, deve potere anche delegare il giudizio, quando nessuno ne resti danneggiato.

Ora, siccome nel mio emendamento è detto che, qualora il senatore reclami, gli si debba far ragione e debba essere giudicato dal Senato, così in realtà nel mio caso di delegazione tutti gl'interessati sarebbero contenti. E quindi nessuna offesa. Ora, se è vero, come a me pare, che in certe materie così alte, l'interpretazione debba avere una certa latitudine mi pare proprio il caso che si dovrebbe adottare la mia proposta. E sono convinto che, se il Senato (cosa purtroppo che non avverrà, io non mi faccio illusioni), spontaneamente adottasse questa misura, non si solleverebbe alcuna seria obiezione. Si troverebbe la cosa molto più semplice, molto più naturale che gli oppositori non credano, e sarebbe anche una cosa molto popolare; si vedrebbe che il Senato previene i giusti desideri della pubblica opinione e, se sa essere conservatore, sa anche procedere francamente alla pari e d'accordo con i teropi.

Io vedo alcuni dei miei colleghi che fanno cenni di disapprovazione; ciò non mi riesce nuovo e io non ho nessuna presunzione di persuaderli, solo io dico: guardate alle conseguenze.

Voi credete di non potervi muovervi dentro questa camicia di forza che vi sieto fatto della lettera di un qualche articolo dello Statuto, ebbene, questo mi porta a discorrere del terzo partito quello cioè di non far nulla, e che sarà quello che prevarrà, ma bisogna fin d'ora sottoporsi alle conseguenze.

Vi sono dei mali tollerabili con i quali gli organismi possono convivere, ma ve ne sono

altri, come la mancanza cronica di giustizia, coi quali non si convive.

E quindi i signori senatori hanno da bilanciaro nella loro mente o interpretare, sia pure un po' largamente, lo Statuto o frustrarne gli effetti nella sua parte più delicata, e cioè l'amministrazione della giustizia.

Siccome io non ho nessuna speranza di far passare il mio emendamento, mi contento di aver posto il Senato in sull'avviso, ed il Senato giudicherà.

Io non ho altro a dire.

So che mi si faranno risposte lunghe, dotte, profonde di diritto, già mi pare di udirle. Nè vi risponderò, in parte perchè vi ho già risposto d'avanzo, in parte perchè vi sono certi punti che stanno sul confine di quel che è legale e di quel che è bene di fare, punti che si sentono e non si discutono.

E di questi punti il Senato deve essere buon intenditore perchè è al tempo stesso la più grande autorità giuridica e il più alto corpo politico.

TAIANI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAIANI, *relatore*. Onorevoli colleghi, l'onorevole Vitelleschi ha detto molte cose, ma si è astenuto dal leggere il suo emendamento, ed io credo che il primo argomento per combatterlo sta precisamente nel darne lettura.

In esso è detto: « Nei casi nei quali le querele o le denunce vertano sopra delitti comuni, l'Alta Corte di giustizia potrà delegare il giudizio ai tribunali ordinari, a meno che il senatore accusato non reclami la giurisdizione del Senato.

« In tutti gli altri casi e quando il Senato intenda esercitare direttamente la sua giurisdizione, ovvero il Senato la reclami, il presidente, ecc. ecc. »

Leggendolo si manifesta subito ai meno vigenti una prima violazione e quindi non vi è bisogno di dimostrarla: la violazione cioè dei canoni fondamentali che regolano la materia delle giurisdizioni, non essendo possibile di ammettere che un cittadino qualsiasi, od un senatore imputato, possa a suo beneplacito rifiutare il giudice che gli assegna la legge ed invocarne uno a suo piacimento. Ciò solo basterebbe perchè l'emendamento venisse respinto.

Ma vi è assai di più: certamente converrà

meco l'onorevole Vitelleschi che il suo discorso d'oggi è la riproduzione, con sola varietà di forme, di quanto fu detto nella discussione generale dal senatore Gadda e da lui stesso.

Solamente, e di ciò gli sono grato, oggi si è concluso con una proposta e così il Senato potrà pronnnciarsi. E la proposta medesima è destinata a frangersi senza misericordia di fronte a due scogli, l'uno più insuperabile dell'altro.

Il primo scoglio è questo: l'art. 37 dello Statuto. Il Senato è il solo competente per giudicare i suoi membri.

Devo forse io ripetere la dimostrazione evidente che io ne ho fatto col discorso di chiusura della discussione generale, che per la lettera, cioè, e per lo spirito dell'articolo 37 e per i Titoli dello Statuto nei quali l'articolo 37 e l'art. 45 sono scritti, assolutamente la competenza sui propri membri spetta al Senato e a nessuna altra autorità giudiziaria? È impossibile che possono avere altro significato le parole « *il Senato è solo competente* ».

L'onor. Vitelleschi con veemenza ha combattuto che possa farsi una legge per modificare lo Statuto; ma fu precisamente la sua pretesa e quella dell'onor. Gadda d'interpretare l'art. 37 in modo da lacerarlo, che provocò la mia risposta: anzicchè storpiare lo Statuto, sarebbe più corretto provocarne la modificazione col mezzo di una legge.

E la stessa risposta l'onor. Vitelleschi provoca oggi colla proposta del suo emendamento, col quale, sintetizzando quanto fu detto nella discussione generale, vorrebbe che il Senato avesse la facoltà di spogliarsi della sua competenza, delegando i senatori imputati al giudizio dei tribunali ordinari.

L'emendamento adunque dell'onor. Vitelleschi, che che ne dica, è la completa negazione dell'art. 37 dello Statuto, ed è questo il primo scoglio innanzi al quale l'emendamento si rompe.

Il secondo scoglio è questo.

Il senatore Vitelleschi va arditamente molto più avanti col suo emendamento, e soggiunge che il Senato, quando lo voglia, può delegare ai tribunali ordinari il giudizio per i reati comuni che possono venire imputati ai senatori.

Come delega?

Già abbiamo detto che il Senato, essendo

per lo Statuto il solo competente, ogni delegazione fuori il suo seno è impossibile.

Ma col parlare di delegazione all'autorità giudiziaria, onorevole Vitelleschi, ella ha dimenticato cosa sia l'autorità giudiziaria.

O signori, l'ordine giudiziario è il terzo potere dello Stato, è un potere indipendente che ha la sua giurisdizione e la sua organizzazione dalla legge. E il Senato, a seconda della proposta del senatore Vitelleschi, potrebbe dire a quest'autorità giudiziaria: Giudicate voi un senatore che per l'articolo 37 dello Statuto dovrei giudicar io.

E crede lei, onorevole Vitelleschi, che l'autorità giudiziaria piegherebbe il capo e accetterebbe questa delegazione di competenza? Si inganna.

L'autorità giudiziaria nella sua indipendenza e con pieno rispetto allo Statuto che è la prima delle leggi, direbbe:

« Signori del Senato, l'art. 37 dello Statuto afferma che voi soli siete competenti a giudicare i vostri pari, e dicendo ciò implicitamente dice che non sono competente io ».

Ora mettete pure nel regolamento quello che volete, mettete che il Senato per un articolo del suo regolamento possa delegare all'autorità giudiziaria la sua competenza, ma l'autorità giudiziaria, messa fra un articolo del regolamento e l'art. 37 dello Statuto, lungi dall'accettare la delegazione, la rifiuterà, e così onor. Vitelleschi, cosa ne avverrebbe? Ne avverrebbe che mentre l'Alta Corte ha rifiutato di giudicare un senatore imputato, l'autorità giudiziaria rifiuterà del pari e quindi noi avremmo ciò che nel nostro diritto si chiama conflitto negativo di giurisdizione.

Il conflitto negativo di giurisdizione nel diritto comune si risolve facilmente perchè si ricorre al giudice superiore il quale sentenza chi dei due abbia ragione; ma quando si tratta di un conflitto negativo tra il Senato e un'autorità giudiziaria, onor. Vitelleschi, chi è al disopra dell'Alta Corte di giustizia? Nessuno.

Quindi la sua proposta menerebbe ad un conflitto di giurisdizione negativo senza possibilità di risoluzione. E allora che cosa ne avviene? Ammettiamo che di fronte al senatore imputato ci sia un querelante, anzi quasi sempre c'è anche con costituzione di parte civile, e così costoro rimarranno tra coloro che son sospesi.

Il senatore imputato non sarà giudicato da nessuno e quindi il suo emendamento mena diritto alla di lui impunità, e relativamente al querelante conduce allo effetto iniquo di una denegata giustizia!

Ecco gli strani effetti dello emendamento, e spero di averli esposti con tanta parsimonia di parole da non avere stancata l'attenzione del Senato. Però la Commissione rispetta il nobile intendimento che ha mosso l'onor. Vitelleschi e considera gli sforzi del suo intelletto per concretare questo, diciamo così, giuridicamente mostruoso emendamento, e non vorrebbe fargli il torto di respingerlo.

Lo prega quindi a voto unanime a non metterla in questa dolorosa condizione e ritirarlo.

#### Presentazione di progetti di legge.

CHIMIRRI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge: « Norme provvisorie per la determinazione ed il riparto delle sovrimposte delle provincie in cui viene attivato il nuovo catasto », « Proroga della legge 29 giugno 1892 sul riordinamento delle basi di riparto dell'imposta fondiaria nel ripartimento ligure-piemontese ». Per entrambi i progetti domando l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questi due progetti di legge, e, se non si fanno osservazioni, l'urgenza s'intenderà accordata.

Questi due progetti saranno stampati e trasmessi agli Uffici.

#### Ripresa della discussione delle proposte modificazioni al Regolamento giudiziario del Senato.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del regolamento. Ha facoltà di parlare il Ministro guardasigilli.

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia*. Per non ripetere ciò che ha detto il relatore della Commissione io mi limiterò a poche osservazioni intorno alle proposte del senatore Vitelleschi.

Fra i tre partiti a cui è possibile appigliarsi secondo il senatore Vitelleschi, cioè quello di

mantenere lo Statuto come è, o quello di proporre una legge modificatrice dello Statuto, o quello di porre riparo agli inconvenienti e mali che derivano dallo Statuto come è per mezzo di un regolamento, questo crede che sia il più sapiente, il più conforme alle leggi vigenti, interpretando col regolamento l'art. 37 dello Statuto fondamentale. E presago di un'obiezione che gli sarebbe stata fatta certamente, siccome l'ha fatta il relatore della Commissione, che, cioè, non sarebbe stato possibile con un regolamento interpretare in modo per tutti obbligatorio, e specialmente per l'autorità giudiziaria che avrebbe dovuto in virtù del regolamento essere investita della giurisdizione civile, il senatore Vitelleschi l'ha prevenuta dichiarando che altra è l'interpretazione del giudice, altra quella del primo corpo dello Stato. Ora non credo che questa osservazione del senatore Vitelleschi valga a rimuovere le obiezioni, poiché non ho bisogno di ricordare a lui l'art. 73 dello Statuto posto sotto il titolo dell'ordine giudiziario, in cui è detto che l'interpretazione delle leggi in modo per tutti obbligatorio spetta esclusivamente al potere legislativo, composto della Camera dei deputati e del Senato del Regno. Di guisa che, qualunque interpretazione il Senato faccia, per quanto altissima sia l'autorità sua, non potrebbe vincolare l'autorità giudiziaria. Questo mi pare evidente di fronte al testo dell'art. 73 dello Statuto. E allora quale sarebbe la conseguenza dell'emendamento del senatore Vitelleschi? Sarebbe quella a cui ha accennato l'onorevole relatore, verrebbe cioè a mancare il giudice alla causa.

Allorquando il Senato, spogliandosi della giurisdizione che gli viene in virtù dell'art. 37 dello Statuto, rimandasse il giudizio all'autorità giudiziaria, sarebbe questa obbligata a tener ferma la disposizione dello Statuto, o sarebbe obbligata ad uniformarsi alla disposizione del regolamento dell'Alta Corte di giustizia? Ho inteso dire che, trattandosi di una delegazione di poteri fatta dal più alto corpo politico dello Stato, sarebbe impossibile un conflitto negativo di giurisdizione, perchè le due autorità non sono eguali, e quindi l'autorità giudiziaria dovrebbe uniformarsi alla delegazione fattale dal Senato.

Io nego questo, perchè una tale dottrina sarebbe sovvertitrice delle norme fondamentali del nostro diritto pubblico.

HERRANTONI. Domando di parlare.

GIANIURCO, *ministro di grazia e giustizia*.

L'autorità giudiziaria è investita della sua giurisdizione dalla legge, mentre il regolamento del Senato è legge entro quei termini, che sono già stati determinati con precisione da tutti gli oratori, che prosero parte alla discussione generale, nè potrebbe il Senato investire l'autorità giudiziaria di una giurisdizione a questa non deferita per legge; di guisa che, da una parte il Senato non vorrebbe giudicare, e dall'altra l'autorità giudiziaria si rifiuterebbe di giudicare, e, poichè non si ha alcuna autorità superiore a quella del Senato, ne nascerebbe il più deplorabile dei conflitti negativi. Questo sarebbe l'effetto immancabile dell'emendamento proposto dal senatore Vitelleschi.

Il senatore Vitelleschi ha creduto di poter giustificare il suo emendamento anche con un altro ordine d'idee. Egli ha detto; siamo nel campo dei privilegi, e poichè ciascuno può rinunciare al proprio privilegio, evidentemente i senatori possono rinunciare al privilegio loro.

Mi consenta il senatore Vitelleschi che io dissenta da lui intorno alle premesse del suo ragionamento. Io non credo punto che il foro, stabilito dall'art. 37 dello Statuto, costituisca un privilegio, a cui si possa rinunciare, giacchè non è un privilegio stabilito nell'interesse dei senatori; perchè è stato osservato che qui non abbiamo un privilegio, ma invece è uno stato di cose che mette il senatore in grado di dover rendere conto di tutte le sue azioni; anche di quei fatti che, quando i senatori fossero portati innanzi ai tribunali, non potrebbero costituire materia giuridica se non quando vi fosse querela di parte.

Io ricordo che altra volta è stato qui giudicato; e, se le mie notizie sono esatte, senza querela di parte per quei reati in cui il diritto comune la richiede, perchè è parso al Senato che al Foro privilegiato importasse anche questo, quando si tratta della dignità del Senato e dei senatori.

Dunque, non nell'interesse dei senatori, ma nello stesso interesse del primo corpo politico dello Stato, e per le accuse spesso intemperate che possono essere rivolte contro coloro che rivestono un ufficio politico, ciò fu stabilito; e bisogna ricordare, come già fu detto in questa discussione, che del Senato fanno parte anche

i Principi Reali, che non possono essere esposti al giudizio dei tribunali ordinari, in mezzo ai rumori di una folla spesso accecata dalle passioni politiche.

Cosicchè il principio che ciascuno possa rinunciare al suo privilegio, non può trovare giustificazione; e tanto meno il principio che chi ha una giurisdizione la possa delegare. Questo principio non è ammesso nel nostro diritto pubblico. E tanto meno è possibile costituire delle giurisdizioni facoltative, come farebbe in sostanza l'emendamento del senatore Vitelleschi, poichè in esso è detto: « l'Alta Corte di giustizia potrà delegare la giurisdizione ai tribunali ordinari, a meno che il senatore accusato non reclaims la giurisdizione del Senato ». Ora questo significa, il senatore Vitelleschi me lo perdoni, sovvertire i principi fondamentali della nostra giurisdizione.

Nè mi muovono da questo avviso gli inconvenienti a cui il senatore Vitelleschi accennava. Io potrei anche discuterne con lui, e molte sue dichiarazioni attenuare. Così, per esempio, io non comprendo come egli si dolga che ai senatori venga tolto il diritto d'appello, che è dato a tutti gli altri cittadini. Ma come! Nei giudizi di Corte d'Assise, quattordici cittadini, scelti con non molte garanzie, giudicano i reati più gravi. E crede necessaria la Corte d'Appello il senatore Vitelleschi, quando il giudizio è emanato da quanto di meglio ha il paese per intelligenza, coltura e servizi resi alla patria?

Io non credo che una più alta giurisdizione meglio garantita di quella che lo Statuto ha stabilito si possa da alcun senatore desiderare.

Ma questo è inutile del resto. Ammetto che temo questi inconvenienti si verifichino, ma noi siamo dinanzi ad un testo di legge netto e preciso quale è lo Statuto.

L'onorevole Vitelleschi ha detto: ma lo Statuto deve essere svolto, una frase famosa questa che ha tutta una storia nella nostra rivoluzione; è la frase di Ruggero Bonghi del 1848!

Ebbene, sono pienamente d'accordo col senatore Vitelleschi, nessuno Statuto può essere meglio svolto di quello di Re Carlo Alberto, ma non nel senso di alterarne la parola chiara e precisa, bensì in altro senso ben più alto e profondo, cioè che ogni progresso civile, ogni riforma politica, economica si può compiere all'ombra di questo Statuto.



Questo è il vero svolgimento dello Statuto, questo è il vero compito nostro; e questo compito non ci consiglia a violare le regole fondamentali di giurisdizione, perchè allora noi non svolgeremmo, ma calunieremmo lo Statuto, e a questo, mi duole di doverlo dichiarare al senatore Vitelleschi, non potrei in nessuna maniera consentire.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Vedo che siamo ricaduti nella discussione generale, perchè si era già riconosciuto il dovere dell'Assemblea di non ledere con emendamenti le sanzioni dello Statuto.

Oggi si è sollevata una discussione di gravissimo momento, il tema dell'onnipotenza parlamentare, si è parlato di pericoli dei poteri dello Stato per le prerogative della Corona, cose che non hanno nulla a che fare con la discussione.

L'onnipotenza parlamentare è esercitata dalla Corona, dalla Camera dei deputati e dal Senato che sono i tre fattori della legge.

La parola *Parlamento* significa anche l'azione della Corona, che qui interviene con i suoi ministri; onde l'adagio: *Res caput et finis parliamenti*, perchè la Corona convoca le assemblee, lo scioglie; convoca i collegi elettorali.

Le emendazioni della *legge delle leggi*, ch'è lo Statuto, non si esercita per emendamenti ai testi della Costituzione, ma per legge posteriore, che *svolge* la Costituzione. La iniziativa parlamentare, o esercitata dai deputati, o caso remoto dai senatori, o per proposta della Corona, potrebbe addurre, come in tante parti lo svolgimento della Costituzione, poichè noi non abbiamo il Parlamento revisivo.

È cosa certissima che il Ministero non potrebbe consentire ad una iniziativa di deputati o senatori, che ledesse le prerogative della Corona. Anche quando una legge fosse deliberata il diritto di *вето* rimane.

Ed ora mi permetta l'onor. guardasigilli che io richiami l'attenzione sua e del Senato sopra due principi fondamentali scritti nel Regolamento vigente, confermati dalla dottrina, avendo inteso con dolore e sorpresa che l'Alta Corte potrebbe trovarsi in conflitto con le giurisdizioni ordinarie e che fecero buona prova.

Nello Statuto prima è sanzionata la istituzione dell'*Alta Corte di giustizia* e poi è sanzionata

la esistenza del potere giudiziario. Il Parlamento fa le leggi sopra l'ordinamento della magistratura, istituisce o sopprime tribunali, assegna le giurisdizioni, la competenza.

Riconosco che la magistratura sia un terzo potere, quantunque lo Statuto la dica *ordine giudiziario*, ma essa è subordinata al potere legislativo. Che confusione è stata quella, che momentaneamente ha perturbato il lucido intelletto del ministro e ha perturbato l'argomentare del relatore? come poi parlò di conflitti?

Nel diritto comune giudiziario possono sorgere e nella procedura penale (la memoria mi aiuti) vi era titolo speciale, il quarto, intitolato *Dei conflitti* di giurisdizione. Per gli articoli 731 e seguenti possono essere *positivi e negativi*, quando cioè *due o più Corti, Tribunali, giudici istruttori o pretori prendono nello stesso tempo o ricusano di prendere cognizione della stessa causa*. Ma v'ha un altro potere eguale all'Alta Corte?

La nostra Commissione inquirente può delegare alla magistratura fuori di Roma alcuni atti d'istruzione e la magistratura non si è mai rifiutata a questi atti...

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia*. Ma il giudicare è un'altra cosa.

PIERANTONI. ... Prego il mio collega d'Università e ministro di non interrompermi.

Quando i senatori imputati si dimettono, l'Alta Corte rimette gli atti del procedimento alle magistrature inferiori competenti che procedono come procedettero senza poter sollevare conflitto. Ricordo queste norme fondamentali del diritto costituzionale perchè rimangano consacrate nei resoconti delle discussioni; altrimenti chi per conoscere le leggi e la ragione del nostro regolamento giudiziario che vale come legge, raccoglierà i pensieri dei preopinanti e la frase di *denegata giustizia* ed altre espressioni che secondo le leggi hanno un valore tutto diverso da quello che si chiama conflitto, potrebbe credere che vi fu acquiescenza, che non è possibile.

VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Vitelleschi ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. Io non risponderò agli altri argomenti che aveva preveduto ed ai quali aveva già risposto prima che fossero prodotti.

LEGISLATURA XXI — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1900

Ne ho dimenticato uno, ed a quello si sono veementemente appigliati tanto l'onorevole relatore quanto l'onorevole ministro.

Il conflitto delle competenze.

Ora il relatore ha gonfiato questo conflitto con quell'arte che gli appartiene; ma io bisogna che lo sgonfi.

E prima di tutto io non sono sicuro che la magistratura possa rifiutarsi, ma supponiamo che lo faccia.

Che cosa avverrebbe? Secondo il relatore, denegazione di giustizia, impunità, il mondo che subissa! No, onorevole relatore, quel che avverrebbe ve lo ha detto il signor ministro. La interpretazione dello Statuto e della legge dipende dal Senato unito con la Camera.

E quindi in quel caso si provocherebbe una legge, ma con una differenza assai notevole.

Vi è differenza tra una legge di semplice interpretazione, ed una legge che violi lo Statuto.

Dunque il modo, onorevole Taiani, vi è. E del resto per giudicare un senatore vi sarebbe sempre il Senato che, se delega, non abdica.

Il mondo non cascherebbe per questo. Egli, come vedete, ha impiegato troppa arte nel combattere e più che non ne era d'uopo.

Perchè ho detto quello che ho detto credendo mio dovere di rappresentare qui, sopra questo soggetto, una grossa parte della opinione pubblica, per la quale forse un giorno questo mostruoso emendamento potrebbe parere anche insufficiente.

Però, avendo avversi il Ministero e la Commissione, e non volendo indurre i miei colleghi a seguirmi in così aspro conflitto, che probabilmente su una materia così grave non voterebbero contro il Ministero, nè contro la Commissione, ritiro il mio emendamento. La mia parte l'ho fatta, il tempo giudicherà chi aveva ragione.

TAIANI, *relatore*. A nome della Commissione ringrazio l'onorevole Vitelleschi di aver ritirato il suo emendamento.

PRESIDENTE. Allora rileggerò l'art. 4 come è stato proposto dalla Commissione.

#### Art. 4.

Pervenendo al Senato una querela o denuncia contro un senatore, il presidente, con sua ordinanza, dichiara il Senato costituito in

Alta Corte di giustizia in virtù dell'articolo 37 dello Statuto, e convoca la Commissione istruttoria permanente, formata come nell'articolo seguente.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Veniamo all'art. 5.

#### Art. 5.

Al principio d'ogni legislatura e per la durata della medesima il presidente del Senato nominerà per le imputazioni di reato contro senatori, una Commissione istruttoria permanente composta di cinque membri ordinari e di otto supplenti, presieduta dallo stesso presidente del Senato o da un vice-presidente da lui delegato.

La Commissione continuerà nelle sue funzioni finchè non sia nominata la nuova.

TAIANI, *relatore*. La formula dell'art. 5 è stata mutata dalla Commissione, accettando il lieve emendamento del senatore Municchi.

PRESIDENTE. Allora leggo l'art. 5 concordato fra la Commissione e il senatore Municchi:

« Al principio d'ogni legislatura e per la durata della medesima il Senato nominerà per le imputazioni di reati contro senatori, una Commissione istruttoria permanente composta di cinque membri ordinari e di otto supplenti, presieduta dal presidente del Senato o da un vice-presidente da lui delegato.

« Il Senato può delegarne la nomina al presidente.

« La Commissione continuerà nelle sue funzioni finchè non sia nominata la nuova ».

MUNICCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNICCHI. Prendo la parola soltanto per ringraziare la Commissione e il relatore che hanno accettato il mio emendamento.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, metto ai voti l'art. 5 nel nuovo testo proposto dalla Commissione e che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 6.

Ove si tratti di accusa pronunciata contro i ministri del Re dalla Camera dei deputati, le funzioni del Ministero pubblico saranno esercitate da commissari eletti dalla stessa Camera

e negli altri casi da un alto funzionario giudiziario nominato con Decreto Reale in ogni principio di legislatura.

Se i commissari non siano designati nel messaggio che porta l'accusa, il presidente del Senato inviterà la Camera a designarli.

TAIANI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAIANI, *relatore*. A quest'articolo vi è un emendamento del senatore Guarneri che consiste in ciò, che invece di dire *commissari* si dica da *uno o più commissari*, perchè, rimanendo la parola *commissari*, parrebbe che il Senato imponesse alla Camera di nominare più commissari, mentre potrebbe nominarne uno solo; la Commissione ha perciò accettato la proposta.

PRESIDENTE. La Commissione facendo suo questo emendamento, non vi è bisogno di metterlo ai voti, si metterà invece ai voti l'intero articolo così modificato.

Vi è però un altro emendamento del senatore Pellegrini.

Ne do lettura:

#### Art. 6.

Quando non si tratti dell'accusa portata dalla Camera dei deputati contro i ministri, il pubblico ministero presso la Cassazione penale esercita le funzioni di ministero pubblico avanti l'Alta Corte.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

PELLEGRINI. Ritiro questo mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora non rimane nessun emendamento, giacchè quello del senatore Guarneri la Commissione lo ha fatto suo.

Leggo quindi l'art. 6, colla modificazione cui si è accennato.

#### Art. 6.

Ove si tratti di accusa pronunciata contro i ministri del Re dalla Camera dei deputati, le funzioni del Ministero pubblico saranno esercitate da uno o più commissari eletti dalla stessa Camera; e negli altri casi da un alto funzionario giudiziario nominato con decreto Reale in ogni principio di legislatura.

Se i commissari non siano designati nel messaggio che porta l'accusa, il presidente del Senato inviterà la Camera a designarli.

Metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 7.

Se la designazione dei Commissari della Camera dei deputati o del funzionario giudiziario in rappresentanza del pubblico ministero sia ritardata, la Commissione istruttoria potrà sempre procedere agli atti occorrenti.

TAIANI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAIANI, *relatore*. Dopo la votazione dell'art. 2, il cui ultimo periodo impone di dare avviso ai Commissari nominati dalla Camera, degli atti istruttori suppletivi, ai quali si procede, questo art. 7 diventa inutile.

Siccome anche l'onor. Guarneri ne domanda la soppressione, io prego l'onor. Municchi a non insistere nel suo emendamento e unirsi a noi per la soppressione dell'intero articolo.

PRESIDENTE. Mi sembra vi fosse anche una proposta del senatore Pellegrini.

PELLEGRINI. Il mio emendamento consisteva nel chiedere la soppressione dell'art. 7. Mi pare quindi che siamo d'accordo con ciò che ora propone la Commissione.

MUNICCHI. Il mio emendamento consisteva nel sopprimere le parole « dei Commissari della Camera dei deputati » perchè una volta che si è ammesso nel secondo articolo che non ci dev'essere nel caso da quello previsto, la Commissione istruttoria, il mantenere le suaccennate parole in quest'articolo veniva a costituire una contraddizione.

Più radicale è il provvedimento della Commissione nel sopprimere l'articolo 7, ed io lo accetto.

PRESIDENTE. Allora s'intende che l'art. 7 è soppresso.

#### Art. 8.

Alla Commissione d'istruzione sono rimessi tutti gli atti e documenti che siano pervenuti alla Presidenza dell'Alta Corte, e la Commissione ne ordinerà la comunicazione al pubblico ministero per le sue requisitorie.

(Approvato).

## Art. 9.

La Commissione d'istruzione è investita di tutte le funzioni attribuite dal Codice di procedura penale al giudice istruttore, compreso, ove occorra, il rilascio del mandato di cattura. Nei casi di urgenza si può rilasciare il mandato di cattura senza bisogno di conclusioni del ministero pubblico.

Durante l'istruzione appartiene anche alla Commissione lo statuire, sentito il ministero pubblico sulla domanda della libertà provvisoria, salvo il ricorso motivato dell'imputato e del ministero pubblico alla Commissione d'accusa. Il ricorso deve essere presentato entro giorni tre da quello della notificazione dell'ordinanza.

PRESIDENTE. Su questo articolo vi è un emendamento del senatore Pellegrini così concepito:

## Art. 9.

Il presidente della Commissione istruttoria, con l'assistenza o la supplenza di altro commissario scelto dalla Commissione, è investito di tutte le funzioni di giudice istruttore; e compiuti gli atti istruttori, la Commissione pronunzierà sull'accusa in analogia agli articoli 448, 449, 450, 451 del Codice di procedura penale. Per gli arrestati, per i mandati di cattura, per le domande di libertà provvisoria il presidente o commissario delegato alla istruttoria e la Commissione procederanno in analogia agli articoli 197 e seguenti dello stesso Codice.

Il senatore, escluso il caso di flagrante reato, non potrà essere arrestato che per ordine dell'Alta Corte in Comitato segreto.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato. Chi lo appoggia è pregato di alzarsi.

È appoggiato.

Essendo appoggiato, il senatore Pellegrini ha facoltà di svolgerlo.

PELLEGRINI. Il mio emendamento ha un duplice intento: il primo, di rendere inutile la nuova istituzione proposta col nome di Commissione di accusa, senza togliere agli imputati le garanzie analoghe della procedura comune; il secondo di prender a modello il Codice di procedura penale per osservare nel nostro regolamento una norma, che credo sia

anche plaudita dalla nostra Commissione, quella di allontanarci meno che sia possibile dalle disposizioni di quel Codice.

Anche nel Codice di procedura penale è contemplato il caso di una Commissione o di un corpo collegiale, il quale abbia avvocato a sé l'istruttoria penale.

Come noi abbiamo stabilito una Commissione istruttoria, così nel Codice di procedura penale è regolato il caso nel quale la sezione d'accusa proceda essa all'istruzione del processo. Ma in questa ipotesi le attribuzioni del giudice istruttore non sono dal Codice demandati all'intero collegio, come per l'Alta Corte propone la Commissione nell'art. 9; l'unicità della persona incaricata dell'istruttoria è conservata, l'istruttore è uno dei membri della sezione d'accusa. Appunto a questo identico concetto è ispirato il mio emendamento: e questo è più conforme agli intenti dell'istruzione ed alle norme di *gius comune*.

Accettata questa idea che l'istruzione del processo sia affidata ad uno dei membri della Commissione istruttoria, non vi sarebbe più la necessità per l'Alta Corte di creare quella nuova ruota, che ha proposto la Commissione col nome di Commissione d'accusa, poichè a completare l'opera del giudice istruttore e per giudicare di certi ricorsi e dell'attendibilità dell'accusa vi sarebbero gli altri membri della Commissione d'istruttoria permanente, come è per la sezione d'accusa, di cui parla il Codice di procedura penale quando questa avvocò a sé l'istruzione.

Quindi nel mio emendamento si riproduce e si mantiene un analogo organismo a quello stabilito per la sezione d'accusa nel Codice di procedura penale, al quale noi dobbiamo e vogliamo attenerci, quando per la costituzione del Senato questo non riesca impossibile, e ne fa d'uopo moltiplicare le Commissioni permanenti con aggravio inutile di lavoro e cagionando ritardi nella procedura.

Perciò io confidava che il mio emendamento venisse accolto dalla Commissione.

Vi è poi una differenza di grande importanza fra il progetto di essa ed il mio emendamento. L'articolo della Commissione tratta dell'arresto del senatore, secondo me, non col rispetto dovuto alle disposizioni dello Statuto, il quale dichiara che, fuori del caso di fla-

grante reato, il senatore non può essere arrestato che per ordine del Senato.

Invece questa facoltà di ordinare l'arresto, nel progetto della Commissione, è trasmessa alla Commissione inquirente. A me pare che ciò non sia conforme allo Statuto; e che così si venga anche a turbare, a danno del senatore, quella parità di trattamento che lo Statuto sancisce quanto all'arresto nella corrispondente disposizione per i deputati durante la Sessione, i quali godono la garanzia del voto della intera Camera per l'autorizzazione dell'arresto.

Questi sono sostanzialmente i punti di divergenza fra il mio articolo e quello della Commissione. Io non voglio tediare il Senato difendendo con altre parole il mio emendamento anche perchè ho già sviluppato e giustificato il suo concetto nella discussione generale.

TAIANI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAIANI, *relatore*. Io prego il senatore Pellegrini di considerare che l'art. 9 tratta delle funzioni, dei diritti e dei doveri della Commissione istruttoria; e quindi in relazione al diritto comune corrisponde non alla Sezione d'accusa, ma al giudice istruttore.

Le norme per i giudizi di accusa sono disciplinate da altri articoli che seguono; ed il senatore Pellegrini vedrà che ci siamo avvicinati molto alle forme con cui procede la Sezione di accusa nei giudizi ordinari.

Qui ci siamo allontanati un po' dal Codice di procedura, (ossia non noi soli, perchè questa è la riproduzione dell'articolo relativo nel regolamento attuale) ma si è considerato che, trattandosi di un senatore, non parve conveniente affidare ad un solo la spedizione del mandato di cattura, ma alla intera Commissione istruttoria.

E le funzioni di questa Commissione sono disciplinate dall'art. 14 del regolamento: « Salvo il disposto dell'art. 12, negli atti dell'istruttoria del processo devono concorrere almeno tre membri della Commissione. Uno solo può bastare per l'esame dei testimoni. Il mandato di cattura non potrà esser spedito che col concorso di tutti i membri della Commissione, ed alla maggioranza di cinque voti ».

Veda quali altre garanzie, e quindi troverà giustificato l'esserci allontanato dal diritto comune, dove il solo giudice istruttore può spedire il mandato di cattura.

Quanto poi all'altra osservazione dell'onorevole Pellegrini che all'Alta Corte solamente dovrebbe essere concesso di spedire il mandato di cattura contro il senatore, mi dispiace di non poterla accogliere, poichè il mandato di cattura è un atto di prevenzione, e delle volte è un atto di istruzione. Quando, per esempio c'è necessità di avere l'interrogatorio dell'accusato e questo non si presenta, non c'è altro mezzo, nei casi gravi, che il mandato di comparizione o di cattura, è quindi un atto che deve essere affidato come atto istruttorio alla Commissione d'istruzione. E come potrebbe d'altra parte l'Alta Corte ordinare la cattura? L'Alta Corte non è chiamata che il giorno del dibattimento a fare il dibattimento: e le pare che l'Alta Corte di giustizia possa prima del dibattimento, e senza nulla conoscere, spedire il mandato di cattura? Non sarebbe uno sconvolgere tutte le norme colle quali si esplicano i procedimenti penali?

Quindi prego il senatore Pellegrini, dopo queste spiegazioni, a non volere insistere nel suo emendamento.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Quando io ho invocato l'analogia con la sezione di accusa, non ho contemplato la funzione normale della sezione di accusa; io ho contemplato quella che è una funzione eventuale; vi è pure, ma che pure rientra nelle facoltà della stessa Sezione di accusa, l'altra di avocare a sè la istruttoria del processo.

Ora è vero, o no, che la Sezione di accusa ha questo diritto, e che, avocata a sè l'istruttoria, essa istruisce il processo mediante uno dei suoi membri, e che poi non c'è nel Codice di procedura altra ulteriore Commissione che giudichi, dopo e sopra la Sezione di accusa?

Ora pure per l'Alta Corte abbiamo una Commissione che istruisce il processo come può istruirlo, per il Codice di procedura penale, una Commissione quale è la Sezione di accusa; però, come li, è logico ed opportuno che uno solo effettivamente faccia l'istruzione, e gli altri membri della Commissione o Sezione adempiano le funzioni ad un tempo di Camera di Consiglio e di Sezione di accusa. Non una ragione sola fu esposta contro questo mio sistema che si uniforma alla legge comune e che esclude il bisogno che qui venga introdotta una nuova

ruota; nulla fu detto che giustifichi perchè non vi attenete al Codice di procedura penale.

Quanto poi all'arresto del senatore è naturale e necessario che ci debba essere una differenza col diritto comune, perchè vige e deve essere applicata per il senatore la tutela statutaria che ne vieta l'arresto per qualunque titolo e causa e sotto qualsivoglia forma senza un ordine dell'intero Senato, fatta eccezione soltanto per il caso di flagrante reato. Di fronte allo Statuto è naturale che non si possano applicare le norme comuni sui mandati di cattura. Opporre che lo Statuto dice: « Un senatore non può essere arrestato che per il voto del Senato » ma che non impone questo voto per mettere in carcere un senatore col mandato di cattura e per la conferma del mandato di cattura, non mi pare una obiezione plausibile, perchè non si può disconoscere che tutto ciò importa vero e proprio arresto.

Lo Statuto vuol garantire che, eccetto il caso di flagranza di reato, nessun senatore possa essere privato della libertà personale, e così impedito di esercitare le sue funzioni, se non per il voto del Senato intero. Infine, e secondo il regolamento, un senatore potrà essere carcerato e mantenuto in carcere per il voto di cinque soli senatori componenti la Commissione istruttoria, e ciò non è conforme allo Statuto, ma è in aperta contraddizione con le sue prescrizioni. Ma, se la Commissione insiste nella sua opposizione al mio emendamento, è vano sperare che il Senato possa accoglierlo, per quanto si tratti di mantenere illesa una delle più gelose facoltà accordate al Corpo dallo Statuto.

TAIANI, *relatore*. L'unico argomento dell'onorevole Pellegrini al quale non aveva risposto, perchè mi era sfuggito, era quello sul quale egli ha replicato.

Noi ci allontaniamo dal diritto comune, egli dice, poichè la sezione d'accusa nel Codice di procedura penale ha dritto di avocare a se le istruzioni, e voi non avete dato questo dritto alla nostra Commissione d'accusa.

Si poteva discutere di ciò agli articoli che rigaardano la Commissione d'accusa, ma risponderò egualmente.

Qui ci siamo allontanati dal dritto comune, poichè nei tribunali ordinari l'istruzione dei processi è affidata ad un solo giudice istrut-

tore di grado inferiore, mentre la nostra Commissione istruttoria si compone di sei senatori, come di sei senatori si compone la Commissione di accusa, e ci sembrava enorme l'ammettere che questa Commissione così composta potesse essere per qualsiasi ragione esautorata, sottraendole la facoltà d'istruire, mercè l'avocazione alla Commissione d'accusa.

Ciò che si spiega nel Codice di procedura penale, sarebbe irriverente nel regolamento giudiziario del Senato.

PELLEGRINI. Ritiro il mio emendamento.

#### Dichiarazione del presidente del Consiglio sull'interpellanza del senatore Ginistrelli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio.

SARACCO, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il senatore Ginistrelli mi ha rivolto da alcuni giorni una interpellanza ed io debbo dichiarare se l'accetto oppure no. Ora mi duole dover dire all'onor. senatore Ginistrelli che io non me la sento di rispondere a questa sua interpellanza perchè presentata in termini troppo vaghi e generici.

Infatti il senatore Ginistrelli vorrebbe sapere qualche cosa sull'autonomia dei comuni; ma questa è una semplice frase: bisogna sapere se ed in qual modo questa autonomia sia stata violata e se sia necessario prendere provvedimenti per garantire meglio questa autonomia. Ma questo è ancora poco: il senatore Ginistrelli vorrebbe sapere da me quali sono le cause della indigenza in Italia; e qui veramente io lo pregherei a volermelo dir lui queste cause. Dai documenti che ho sott'occhio vedo che dappertutto vi è una certa indigenza, ma per trovarne le cause bisognerebbe risalire Dio sa dove.

L'onor. Ginistrelli vuol anche sapere quali pronte riforme ci vorranno per eliminare le cause di questi mali; ed anche qui io non sono in grado di potergli dir nulla.

E proseguiamo. Il senatore Ginistrelli vorrebbe abolire le spese inutili in tutti i Ministeri. Ora gli faccio notare che vi è apposta il Parlamento per impedire le spese inutili, ma io non saprei dirgli ora quali esse sieno.

Chiedo venia al senatore Ginistrelli, ma non mi sento, ripeto, di rispondere a questa sua interpellanza. Se l'interpellante avrà la bontà

di specificarla in termini più precisi e di spiegare più chiaramente i suoi desideri, io procurerò di rispondere il meglio che potrò.

Rispetto troppo il Senato, al quale mi onoro di appartenere, per rispondere delle cose banali e generiche al senatore Ginistrelli; innanzi a questo Senato io debbo e voglio parlar chiaro ed in modo da essere chiaramente compreso.

E concludo: Io cercherò di intendermi col senatore Ginistrelli, che mi duole non sia presente, perchè voglia spiegare più chiaramente il suo pensiero ed andrò di accordo con lui per stabilire il giorno in cui potrò venire in Senato per rispondere alla sua interpellanza.

Ecco quanto io non potevo tralasciare di dire al Senato, e se ho indugiato fino ad oggi si è perchè non sono sempre padrone del mio tempo.

PRESIDENTE. Allora dell'interpellanza del senatore Ginistrelli si tratterà, quando il presidente del Consiglio avrà preso accordi coll'interpellante. Dichiaro intanto esaurito l'incidente.

#### Ripresa della discussione sulle modificazioni al Regolamento giudiziario del Senato.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del Regolamento giudiziario del Senato.

Avendo il senatore Pellegrini ritirato il suo emendamento, metto ora ai voti l'art. 9 nel testo redatto dalla Commissione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 10.

Quando un senatore arrestato come colto in flagrante delitto non venga prontamente posto a disposizione dell'Alta Corte, il presidente deve chiederne conto al ministro della giustizia.

A quest'articolo vi è un emendamento del senatore Pellegrini così concepito:

#### Art. 10.

Il presidente del Senato dovrà essere informato entro ventiquattr'ore dell'arresto di un senatore, come colto in flagrante delitto: e sarà l'arrestato posto contemporaneamente a disposizione del presidente stesso. In difetto di tale avviso, al più tardi quarantott'ore dopo l'arresto il senatore sarà rilasciato, salva l'applicazione delle leggi penali, a chiunque abbia contravvenuto al disposto di questo articolo.

Il senatore Pellegrini insiste nel suo emendamento?

PELLEGRINI. Mi limiterò a domandare alla Commissione, se crede che sia abbastanza tutelata coll'art. 10 la libertà personale e la posizione giuridica del senatore arrestato. Quando il presidente avrà domandato conto al ministro, quale sarà il risultato ultimo in caso di ritardo nella risposta o di una risposta inefficace? Ogni precetto deve avere la sua sanzione, e questo tanto più è necessario che sia espresso quanto più è importante il precetto dato, la norma da osservare. Perciò credeva e credo che fosse logico, giuridico e necessario dire quali sarebbero le conseguenze, se non avesse pronta e adeguata risposta il presidenziale richiamo. La Commissione però crede che sia meglio lasciar le cose come sono, giusta il regolamento vigente; io, per quanto convinto che male in tal modo sia tutelato il diritto del senatore e del Senato, non intendo di insistere nelle mie proposte, perchè, non accettate dalla Commissione, non posso credere che lo sarebbero dal Senato.

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia*. Io voglio rassicurare il senatore Pellegrini intorno alle conseguenze dell'art. 10.

Leggerò gli articoli 10 ed 11, che sono così concepiti:

#### Art. 10.

Quando un senatore arrestato come colto in flagrante delitto non venga prontamente posto a disposizione dell'Alta Corte, il presidente deve chiederne conto al ministro di grazia e giustizia.

#### Art. 11.

L'autorità giudiziaria, cui pervenga notizia di reato imputato ad un senatore, dovrà darne immediato avviso al presidente del Senato, salvo sempre la facoltà di raccogliere i fatti e le prove che potrebbero sparire.

Assicuro il senatore Pellegrini che l'autorità giudiziaria non mancherà di fare il suo dovere, e, in quanto al ministro, c'è la responsabilità ministeriale. Se il ministro non farà il suo dovere, potrà avere richiamo anche dal Senato.

PRESIDENTE. Il senatore Pellegrini insiste sul suo emendamento?

PELLEGRINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'art. 10 come è stato proposto dalla Commissione.

Art. 10.

Quando un senatore arrestato come colto in flagrante delitto non venga prontamente posto a disposizione dell'Alta Corte, il Presidente deve chiederne conto al ministro della giustizia.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

Art. 11.

L'autorità giudiziaria cui pervenga notizia di reato imputato ad un senatore, dovrà darne immediato avviso al Presidente del Senato, salvo sempre la facoltà di raccogliere i fatti e le prove che potrebbero sparire.

A quest'articolo vi sono due emendamenti.

Prima di tutti vi è un'aggiunta della stessa Commissione in questi termini:

Non potrà procedere a perquisizioni al domicilio del senatore, fuori del caso di flagrante reato, se non a richiesta della Commissione istruttoria.

Vi è poi un emendamento del senatore Pellegrini che mi pare identico all'aggiunta proposta dalla Commissione...

TAIANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAIANI, *relatore*. La Commissione non aveva presente l'emendamento del senatore Pellegrini, ma aveva fatta questa aggiunta all'articolo 11 in ricordo delle discussioni avvenute in occasione della perquisizione fatta al senatore principe di Sant'Elia.

In quell'occasione furono svolte alcune idee che ora la Commissione ha riepilogate nel periodo aggiunto all'art. 11.

Del resto se c'è un emendamento nello stesso senso del senatore Pellegrini, la Commissione è ben felice di trovarsi d'accordo con lui.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'art. 11 coll'aggiunta proposta dalla Commissione.

Art. 11.

L'autorità giudiziaria cui pervenga notizia di reato imputato ad un senatore, dovrà darne

immediato avviso al presidente del Senato, salvo sempre la facoltà di raccogliere i fatti o le prove che potrebbero sparire.

Non potrà procedere a perquisizioni al domicilio del senatore, fuori del caso di flagrante reato, se non a richiesta della Commissione istruttoria.

Chi approva questo articolo così emendato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 12.

La Commissione nel caso di arresto da essa ordinato, od il presidente nel caso che sia rimesso all'Alta Corte un senatore in istato di arresto, determina il luogo dove l'arrestato deve essere custodito.

Non più tardi di ventiquattr'ore dal momento in cui il senatore sarà condotto nel luogo designato, il presidente della Commissione istruttoria o chi sarà da lui delegato deve interrogarlo e quindi promuovere il più presto possibile le deliberazioni della Commissione sul richiamo dell'arrestato contro la regolarità del suo arresto. La Commissione statuisce nella forma stabilita nel secondo capoverso dell'art. 9.

A questo art. 12 c'è un emendamento del senatore Pellegrini di cui do lettura:

«Dopo le parole «regolarità del suo arresto». Quando la Commissione, sentito il pubblico ministero, non ordini la immediata liberazione dell'arrestato, riferirà all'Alta Corte, perchè in Comitato segreto pronunci sul richiamo del senatore arrestato».

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Mi permettano una sola domanda: la Commissione crede accettare quest'emendamento che sta a tutela del senatore arrestato, o lo respinge?

Non voglio far perdere tempo al Senato, ripetendo oggi le ragioni che lo giustificano.

Se la Commissione rifiuta l'emendamento, io lo ritiro; se lo accetta, ringrazio la Commissione e lo mantengo perchè lo credo di tutta giustizia.

TAIANI, *relatore*. La Commissione è dolente di non poter accettare questo emendamento.

PELLEGRINI. Lo ritiro.



PRESIDENTE. Allora rimane l'art. 12 come è stato letto testè.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

Art. 13.

La Commissione d'istruzione può valersi degli atti informativi assunti da altre autorità giudiziarie, rinnovando quelli che stimi opportuno.

(Approvato).

Art. 14.

Salvo il disposto dell'art. 12, agli atti d'istruttoria del processo debbono concorrere almeno tre membri della Commissione. Un solo può bastare per l'esame dei testimoni.

Il mandato di cattura non potrà essere spedito che col concorso di tutti i membri della Commissione ed alla maggioranza di cinque voti. Sarà necessaria la maggioranza di quattro voti, nel caso si tratti della Commissione permanente.

A quest'articolo vi è un emendamento del senatore Pellegrini.

PELLEGRINI. L'emendamento proposto non ha più ragione di essere, e lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'articolo 14 che testè ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

Art. 15.

Per gli atti occorrenti fuori della sede dell'Alta Corte, la Commissione, quando non li commetta ad uno o più dei suoi membri, può delegarli ai funzionari della magistratura ordinaria.

PRESIDENTE. Il senatore Pellegrini ha un emendamento per questo articolo. Propone di dire così: « ad un magistrato di Corte d'appello » invece di « ai funzionari della magistratura ordinaria ».

TAIANI, *relatore*. La Commissione accetta questa modificazione.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 15 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

Art. 16.

La Commissione invita il pubblico ministero ad assistere agli interrogatori dell'imputato ed agli altri atti dell'istruttoria.

I Commissari incaricati dell'accusa dalla Camera dei deputati hanno facoltà di assistere a tutti gli atti dell'istruttoria.

Nel corso dell'istruzione, il ministero pubblico può presentare le sue istanze alla Commissione, la quale dovrà statuire sulle medesime.

PRESIDENTE. A questo articolo il senatore Municchi propone la soppressione del comma secondo.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

È appoggiato.

Do allora la parola al senatore Municchi per svolgerlo.

MUNICCHI. Io proponeva la soppressione dell'alinea prima, cioè « i commissari, incaricati dell'accusa della Camera dei deputati, hanno facoltà di assistere a tutti gli atti dell'istruttoria ».

Siccome il mio emendamento all'art. 2 fu accettato e non vi è più Commissione istruttoria, quando si tratti di imputazione di reati ai ministri, così è certo che per non porsi in contraddizione, deve essere soppresso o modificato il primo alinea di questo articolo.

TAIANI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAIANI, *relatore*. Questo comma si riferisce al caso, in cui innanzi al Senato vi sieno ministri accusati, e stabilisce che i commissari hanno diritto di assistere a tutti gli atti dell'istruttoria.

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia*. La soppressione proposta dal senatore Municchi si ricollega alle dichiarazioni che ha già fatte la Commissione, che, nel caso di accusa dei ministri, si tratta soltanto dell'istruttoria suppletiva. Di guisa che io credo che risponderebbe al pensiero del senatore Municchi un emendamento che dicesse così:

« I commissari incaricati dell'accusa dalla Camera dei deputati hanno facoltà di assistere

agli atti dell'istruttoria, che fossero ordinati, a' termini dell'art. 1 ».

MUNICCHI. L'emendamento proposto dal signor ministro risponde per l'appunto al mio concetto. Quindi lo accetto e ne lo ringrazio.

TAIANI, *relatore*. Siccome dapprima si nominava una Commissione, e poi è succeduto il presidente, a norma dell'art. 406 del Codice di procedura penale, così con una piccola modificazione il senatore Municchi può consentire che rimanga.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo modificato dalla Commissione:

Art. 10.

La Commissione invita il pubblico ministero ad assistere agli interrogatori dell'imputato ed agli altri atti dell'istruttoria.

I commissari incaricati dell'accusa della Camera dei deputati hanno facoltà di assistere a tutti gli atti dell'istruttoria che fosse ordinata a termini dell'art. 2.

Nel corso dell'istruzione, il ministero pubblico può presentare le sue istanze alla Commissione la quale dovrà statuire sulle medesime.

(Approvato).

PELLEGRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. L'art. 4 fu votato senza che venisse discusso e nemmeno ricordato l'emendamento che io aveva proposto. Io pure, non intendendo tornare sopra all'art. 4, non posso lasciar cadere senza esame due questioni della più alta importanza, che l'emendamento contiene e che non sono punto pregiudicate dalla votazione seguita. Se l'onor. presidente mi concedesse la parola, prima di passare al titolo II, vorrei sentire il parere della Commissione in ordine a quelle due questioni.

PRESIDENTE. Parli pure.

PELLEGRINI. Nell'art. 4 io proponevo che si decidesse, non essere giudicabile dal Senato un senatore non ancora stato immesso nell'esercizio delle sue funzioni. Ho già detto che, per quanto nel fatto questo concetto sia stato accettato in un noto processo anche dall'autorità giudiziaria, fu più volte dibattuta la questione di competenza.

Sarebbe opportuno togliere di mezzo ogni incertezza perchè in altra occasione potrebbe

essere diversamente risolta la questione di competenza. Il nostro regolamento interno come corpo politico non decide la questione perchè dichiara che, soltanto dopo il giuramento, il senatore si considera immesso nell'esercizio delle sue funzioni, e gode delle prerogative annesse a tale esercizio. Infatti il Foro speciale non è una prerogativa; e sta la disposizione dello Statuto, che i *membri* del Senato sono giudicati dal Senato, che il Senato è composto di *membri* nominati dal Re. Può quindi almeno ritenersi che per il solo fatto della nomina sorga la competenza speciale. Io ritengo l'opposto, ma mi pare e mi pareva opportuno determinare nel regolamento giudiziario del Senato, che questo è competente a giudicare soltanto i senatori già stati immessi nell'esercizio delle loro funzioni o che ne facciano parte di diritto. In secondo luogo pregava la Commissione di manifestare il suo avviso e di fare dal Senato decidere la questione riguardante i militari senatori imputati di reato. Ricordava come la questione si era fatta grossa in occasione del processo di Persano.

Persone d'incontestata autorità avevano sostenuto che per il delitto del militare, specialmente se commesso in tempo di guerra, dovesse la giurisdizione spettare non all'Alta Corte ma al tribunale militare. Se il Senato nel caso Persano ha ritenuto diversamente, ha trovato però opportuno di ricorrere per la sua decisione ad una disposizione di legge che allora vigeva, e che oggi non vige più, cioè all'editto del 1826 sui reati di militari di marina, nel quale editto la giurisdizione militare non prevaleva ai fori speciali personali.

Oggi che quell'editto non vige più, se si presentasse un caso analogo a quello del Persano, come sarebbe da risolvere la questione di competenza? Vedete che importanza assumerebbe la questione e per l'eminenza della persona e per la qualità del reato imputato e anche per il momento in cui può essere commesso e giudicato sotto l'impero di contrari sentimenti e di passioni eccitate. Un conflitto pericoloso con l'autorità militare, che affrettando il suo giudizio potrebbe rendere inutile od accademico un voto del Senato. E chi poi regolerebbe il conflitto?

Quindi a me parve opportuno che il Senato ora decidesse se è prevalente, ed in quali casi,

LEGISLATURA XXI — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1900

la giurisdizione militare, o se è prevalente sempre o in quali casi la giurisdizione del Senato.

Qualunque sia la risoluzione che si riconosca più conforme a ragione, chiedo che il Senato voglia risolvere la questione. L'opportunità di risolverla mi pare chiarissima, per cui prego la Commissione di dichiarare se accetta la risoluzione proposta inclusa nel mio articolo 4, presentato come emendamento.

TAIANI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAIANI, *relatore*. Si tratta di questione di una certa importanza che la Commissione aveva esaminata, ed aveva deciso di non mettere nulla nel regolamento e lasciare che il Senato decidesse volta per volta.

Ma dal momento che il senatore Pellegrini ha sollevato delle questioni, e siccome io non li ho neppure visti questi emendamenti, così non possiamo darne giudizio oggi stesso...

PELLEGRINI. Sono stati presentati da otto giorni.

TAIANI, *relatore*. Ma siccome il senatore Pellegrini non era presente, la distribuzione non si fece, e poi egli aveva telegrafato di non poter intervenire alle sedute.

Ad ogni modo, poichè la Commissione nulla dice se accetta o no questa aggiunta, è neces-

sario che essa si riunisca e li esamini. Chiedo pertanto che ogni deliberazione in proposito sia rinviata ad altra tornata.

PELLEGRINI. Ringrazio il relatore.

PRESIDENTE. Allora il seguito della discussione, se non sorgono obiezioni, è rinviato a domani.

Leggo quindi l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Interpellanza del senatore Pierantoni al ministro degli affari esteri.

II. Discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-001 (N. 25).

III. Seguito della discussione delle proposte di modificazioni al regolamento giudiziario del Senato (N. VII *documenti*).

La seduta è levata (ore 17 e 25).

Licenziato per la stampa il 18 dicembre 1900 (ore 11.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche